

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2240

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1990

Incompatibilità di giuramenti con il giuramento prescritto dalla Costituzione per i cittadini che svolgono funzioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 54 della Costituzione stabilisce che i cittadini ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento alla Repubblica nei casi stabiliti dalla legge.

Il giuramento è prescritto ai fini dell'ammissione, per qualsiasi compito ed a qualsiasi livello, nell'apparato pubblico; vi sono tenuti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i giudici ordinari e speciali, gli altri appartenenti all'ordine giudiziario, i funzionari e gli impiegati civili, i militari di ogni ordine e grado.

Deve essere altresì prestato da coloro che esercitano talune attività nelle quali si

ravvisa un profilo pubblicistico (ad esempio: notai, avvocati, procuratori legali, giudici popolari, guardie giurate). Giurano anche i titolari di cariche «a tempo» negli enti territoriali (comuni, province, eccetera).

Non giurano i membri del Parlamento, quelli del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Recentemente proprio il Consiglio superiore della magistratura ha sollevato il problema dell'incompatibilità del giuramento massonico, determinando l'intervento del Presidente della Repubblica.

Mentre l'esonero dei parlamentari dal giuramento trova forse, oppure trovava, la

sua ragione nell'intento di non vincolare i rappresentanti del popolo contrari all'assetto dello Stato (repubblicani sotto lo Statuto albertino, monarchici oggi), poco comprensibile appare l'esonero dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e, a nostro giudizio, non è minimamente giustificato quello dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, quando si consideri che i magistrati che di esso fanno parte hanno già giurato al momento del loro ingresso nella magistratura e che i componenti laici hanno quasi certamente già giurato, atteso che gli eletti o i designati generalmente rientrano nelle categorie degli avvocati o dei professori universitari, cioè sono persone obbligate al giuramento dalla stessa natura della loro professione.

La *ratio* ed il fine sui quali si incentra il presente disegno di legge è quello di attribuire al giuramento alla Repubblica un *minimum* di tutela e di effettiva rilevanza. Con la nuova proposta normativa si vuole legislativamente acquisire (articolo 1) il principio generale, sino ad oggi mai sancito, che il giuramento previsto dall'articolo 54 della Costituzione non può essere limitato o pretermesso da qualsiasi altro giuramento prestato da un cittadino a enti, organizzazioni, strutture, nazionali od este-

re, quando questo sia in contrasto con gli obblighi verso il proprio Stato.

Incompatibili sono i giuramenti mafiosi, camorristici, malavitosi.

Parimenti incompatibile deve ritenersi il giuramento massonico poichè esso vincola l'adepto all'obbedienza anche contro i principi che regolano le istituzioni e lo Stato.

Fissato il principio dell'incompatibilità, all'articolo 2 si stabilisce che l'amministrazione pubblica o l'ente tutorio, venuti a conoscenza di un dipendente o di un titolare di carica vincolato da giuramento incompatibile, debbono contestare il fatto all'interessato ed invitarlo a presentare o confermare per iscritto formale dichiarazione di lealtà ai doveri del proprio stato.

In caso di rifiuto, o trascorso inutilmente il tempo assegnato, il pubblico dipendente ed il titolare dell'incarico sono sospesi dal servizio o dalla funzione e sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Ovviamente (articolo 3) gli atti compiuti dall'interessato restano validi, sempre che non siano stati determinati o compiuti in obbedienza al giuramento incompatibile, ed in tal caso, mentre chi ha commesso il fatto od i fatti è sottoposto a procedimento penale, la parte lesa ha facoltà di procedere per danni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il giuramento, la promessa, o l'impegno di qualunque genere, fatti da un cittadino a enti, organismi, strutture o associazioni nazionali od estere, se contrastanti rispetto agli obblighi verso il proprio Stato, sono incompatibili con il giuramento prestato o da prestare ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione nell'assumere e nell'assolvere funzioni pubbliche.

Art. 2.

1. L'amministrazione o l'ente tutorio, venuti a conoscenza che un proprio dipendente o titolare di pubblica funzione è vincolato da altro giuramento, promessa o impegno incompatibile con quello prestato ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione, devono contestare immediatamente il fatto all'interessato ed invitarlo a presentare o confermare per iscritto, nel termine di quindici giorni dalla contestazione, formale dichiarazione di lealtà ai doveri del proprio stato.

2. Nel caso di rifiuto o di mancata presentazione della dichiarazione predetta nel termine di cui al comma 1, l'amministrazione o l'ente tutorio debbono sospendere il dipendente dal servizio o il titolare dall'incarico e promuovere procedimento disciplinare.

Art. 3.

1. Gli atti compiuti dall'interessato sino al momento della sospensione restano validi e producono i loro effetti, sempre che non siano stati determinati o compiuti in obbedienza al giuramento incompatibile.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il pubblico dipendente o il titolare di pubblico incarico è perseguito ai sensi del codice penale. Le pene edittali sono raddoppiate, salvo il diritto di chi è stato leso al risarcimento dei danni nei confronti dell'autore del rifiuto o della omissione di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché dell'amministrazione o dell'ente cui questi appartiene. L'amministrazione o l'ente tenuti al risarcimento dei danni hanno diritto a rivalsa nei confronti dell'autore del rifiuto o della omissione.